



**CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE
DELL' ORDINE FORENSE DI VELLETRI**

*Iscritta al n. 349 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il
Ministero della Giustizia*

* * *

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
EX DM 180/ 2010 s.m.i**

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.
Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058
Sede operativa: Via G. Donizetti snc – 00041 Albano Laziale (RM)
Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087
Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

INDICE

Art. 1 – Ambito di Applicazione	Pag. 3
Art. 2 – Domanda di mediazione	Pag. 3
Art. 3 – La Segreteria	Pag. 5
Art. 4 – Sede del Procedimento	Pag. 7
Art. 5 – Funzioni e designazione del mediatore	Pag. 7
Art. 6 – Doveri del mediatore e garanzie di imparzialità	Pag. 8
Art. 7 – Riservatezza	Pag. 9
Art. 8 – Procedimento di mediazione	Pag. 10
Art. 9 – Controversie in materia di responsabilità medica	Pag. 11
Art. 10 – Conclusione del procedimento di mediazione	Pag. 11
Art. 11 – Indennità	Pag. 12
Art. 12 – Tirocinio assistito del mediatore	Pag. 14

Art. 1 – Ambito di Applicazione

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.L.vo n. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali
3. Ove fosse prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

Art. 1 bis – Presenza delle parti e la loro rappresentanza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. (muniti di procura notarile)
3. Presenza dell'Avvocato (procura speciale a conciliare)
 - a. Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura

b. nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

Art. 2 – Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere:
 - a. I dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, ivi compreso il codice fiscale;
 - b. I dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e/o rappresenterà la parte del procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
 - c. Descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - d. Procura speciale conferita dalla parte rappresentata.
2. La domanda può contenere:
 - a. Copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b. Dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc – 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;

- c. Dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
 - d. Eventuale indicazione, di comune accordo con la parte chiamata in mediazione, del nominativo del mediatore appartenente all'Organismo da designare, salvo diversa determinazione dell'Organismo.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L.vo n.28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria della Camera per la Media Conciliazione dell'Ordine Forense di Velletri anche detto Organismo di Mediazione (d'ora in poi O.D.M.).
 4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'O.D.M. o in forma libera.
 5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
 6. Le parti devono partecipare all'incontro personalmente. In caso di assoluta e documentata impossibilità devono conferire apposita procura speciale per atto pubblico.

Art. 2 bis – Mediazione in videoconferenza

1. L'Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell'art. 3 n.ro 4 del DM 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono tutte d'accordo e manifestano esplicitamente il loro

consenso con adesione formale. E' ammessa la mediazione telematica anche nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

L'Organismo si impegna, mediante apposita piattaforma telematica predisposta al fine di garantire la sicurezza, a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

2. Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene in via telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma web ConciliaSfera della società SFERABIT S.R.L. di Torino, che permette di creare stanze virtuali direttamente dalla scheda del procedimento garantendo:

- a) La sicurezza del collegamento web: es. crittografia dei dati del traffico internet attraverso certificati digitali SSL;
- b) La possibilità del mediatore di eseguire sessioni separate con ciascuna parte;

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc – 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

- c) La possibilità di condividere documenti, gestendone la riservatezza.

Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.

3. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
4. Se le parti, tutte dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del mediatore, le parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal mediatore alle parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinanzi a un pubblico ufficiale. Le parti inviano poi la documentazione cartacea al mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli

accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Art. 3 – La Segreteria

1. La segreteria dell'O.D.M. amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.
3. La segreteria:
 - a. Verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del Richiedente. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte Richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc – 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Ricevuto l'invito alla mediazione, la parte chiamata è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria disponibilità all'accettazione o rifiuto almeno 5 giorni prima dell'incontro fissato, utilizzando l'apposito modulo di partecipazione all'incontro preliminare predisposto dall'Organismo.

Nel caso di adesione, la risposta all'invito dovrà essere corredata dai seguenti allegati: attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di avvio, copia documento d'identità in corso di validità di tutti coloro che parteciperanno all'incontro, procura speciale a conciliare quando si intenda partecipare alla procedura con un proprio rappresentante.

Il procedimento di mediazione ha inizio con il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione o dal momento del perfezionamento. Le strutture organizzative dell'organismo provvederanno alla ricezione ed alla registrazione delle istanze.

RICHIESTA DI PROROGA DEL PRIMO INCONTRO

Ricevuto l'invito alla mediazione, la parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio del primo incontro "incontro preliminare". Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.

b. Verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.

4. Presso la Segreteria, inoltre, nel più breve tempo possibile verrà reso disponibile quanto segue:

a. Alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo del primo incontro di mediazione, che si terrà entro e non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti, con l'invito a partecipare personalmente al procedimento;

b. All'altra parte o alle altre parti:

- La domanda di mediazione;

- Il nominativo del mediatore designato;

- le richieste di rinvio primo incontro "incontro preliminare" potranno essere avanzate soltanto dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio. Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.

Nei casi in cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria), il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione delle parti chiamate in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e/o mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 co. 4 D.Lgs. 28/2010.

La comunicazione dei contenuti di cui ai punti a e b sono comunicate all'altra parte o alle altre parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante prima dell'incontro di conciliazione.

La segreteria informa altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.l.vo 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. L.vo 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 - 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc - 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 - Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.

5. Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione.
6. La parte invitata potrà prendere visione ed estrarre copia (a propria cura e spese) dei documenti depositati dall'istante, ove non riservati alla sola attenzione del solo mediatore, solo dopo aver aderito al primo incontro o previa autorizzazione dell'istante.

Art. 4 – Sede del Procedimento

1. Il Procedimento di Mediazione si svolge presso la sede dell'O.D.M. in Albano Laziale (RM), Via G. Donizetti snc, salvo diversa disposizione.

Art. 5 – Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico.
3. L'O.D.M. designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'Albo dei mediatori, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi.
4. Al fine di garantire imparzialità, efficacia e competenza nella prestazione del servizio, l'O.D.M. provvede alla designazione del mediatore tenendo conto delle eventuali indicazioni delle parti, della specifica competenza professionale del mediatore

nonché dell'oggetto e del valore della controversia, nel rispetto dei criteri di rotazione nel conferimento dell'incarico. A tal proposito si specifica che i mediatori di cui al punto 6 lettera b del presente regolamento potranno essere nominati solo per le procedure di mediazione di valore non superiore ad € 25.000,00.

5. Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione e dichiara di aver letto ed accettato il presente regolamento, il codice comportamentale del mediatore e di essere a conoscenza delle tabelle di indennità e la percentuale riconosciuta al mediatore incaricato per l'espletamento dell'incarico ex art. 11, punto 2 del presente regolamento.
6. Potranno iscriversi nell'elenco dei mediatori dell'O.D.M.:
 - a. Gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine Forense di Velletri;
 - b. I praticanti iscritti nel registro dei praticanti abilitati dell'Ordine Forense di Velletri;
 - c. Altri soggetti appartenenti ad altre categorie professionali diverse da quelle di cui ai punti a e b, ad esclusione dei dottori in legge e dei praticanti non abilitati, in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 4, punto 3 del Decreto 180 del 18.10.2010.

Ai soggetti appartenenti alle categorie previste dai punti b e c che precedono è riservata una quota pari al 15% dei mediatori iscritti.

Gli avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri e i praticanti iscritti nel registro dei praticanti abilitati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri si obbligano a non presentare ulteriori istanze di iscrizione presso altri Organismi di Mediazione,

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc– 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

impegnandosi a mantenere l'esclusività per la Camera per la Media Conciliazione dell'Ordine Forense di Velletri.

7. Fra i criteri di selezione delle domande di iscrizione nell'elenco dei mediatori si terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle domande, le pubblicazioni ed i titoli accademici nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria la conoscenza delle lingue straniere.
8. Il mediatore secondo quanto prescritto dalla Legge e nel rispetto delle indicazioni dell'O.D.M., dovrà provvedere all'aggiornamento periodico ed a sostenere il costo della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il mediatore dovrà altresì provvedere allo svolgimento del tirocinio secondo modi e termini di cui al D.Lgs. 180/2010 artt. 4, co. 3, e 8, co.4.
9. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua presentazione.
10. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria prontamente, e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico
11. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.
Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato di detta dichiarazione di imparzialità.
12. Le parti possono proporre istanza di riconsiliazione ai sensi della legge. In caso di accoglimento dell'istanza, l'O.D.M. nominerà un altro mediatore.
13. L'O.D.M. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'O.D.M. medesimo.

14. Solo in casi particolari ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'Albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'O.D.M., da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 6 – Doveri del mediatore e garanzie di imparzialità.

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a. Abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b. Una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
 - c. Abbia espresso un parere professionale in ordine all'oggetto della controversia;
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza, affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc – 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. Il mediatore deve prestare la propria opera ed esercitare la funzione conformandosi alle regole di comportamento dettate dal Codice Disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo dell'O.D.M., con parere favorevole del Comitato Scientifico, e depositato presso la Segreteria del medesimo O.D.M. Il mediatore è altresì tenuto a rispettare gli standard formativi richiesti, anche mediante la partecipazione ai corsi o seminari di aggiornamento e approfondimento tematico organizzati dallo stesso Organismo.
6. La condotta del mediatore che integra la violazione dei doveri e degli obblighi cui egli è tenuto nel rispetto del presente "Regolamento di Mediazione", del "Codice europeo di condotta dei mediatori" del "Codice Disciplinare", o altre norme di legge, è rilevata e contestata dalla Commissione disciplinare dell'O.D.M., composta da cinque membri scelti fra i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. La contestazione è comunicata mediante invio di posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata diretta al mediatore interessato, con specifica indicazione delle motivazioni. La Commissione disciplinare può disporre la sospensione cautelare del mediatore sottoposto a procedimento disciplinare. Il mediatore può presentare osservazioni in replica e produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione e, nello stesso termine, può formulare istanza di audizione. La Commissione disciplinare, compiuta la relativa attività istruttoria, comunica al mediatore interessato il provvedimento che definisce la procedura. Il provvedimento della Commissione disciplinare è immediatamente efficace.

Art. 7 – Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato. Quando viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento stesso.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'O.D.M., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità.

Art. 8 – Procedimento di mediazione.

Ai sensi dell'art. 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9 agosto 2013 n. 98.

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc – 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art. 17 del D. Lgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate). Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 28/2010..

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la

proposta, salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del presente regolamento.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che:
 - a. Se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b. Se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
7. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in forma comprovante l'avvenuta

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc – 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro dieci giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
10. Il Responsabile dell'Organismo trasmette la proposta del mediatore di cui all'art.11 del D.Lgs 180/2010 su richiesta del Giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto legislativo.
11. Nelle procedure promosse ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. N. 28/2010, la continuità dell'assistenza legale di ciascuna parte ad ogni incontro di mediazione è considerata condizione necessaria per lo svolgimento dello stesso procedimento. Qualora tale assistenza venga meno e le parti intendano comunque procedere con la mediazione, quest'ultima si intenderà proseguita su base esclusivamente consensuale.

Art. 9 – Controversie in materia di responsabilità medica.

1. Fermo restando quando previsto al precedente art.8, comma 4, nella controversia in materia di responsabilità medica, il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.
2. La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che essa sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.
3. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell'altra parte.

Art. 10 – Conclusione del procedimento di mediazione.

1. Il procedimento si conclude:
 - a. Nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 9, del presente regolamento;
 - b. Quando le parti raggiungono un accordo;
 - c. Quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
6. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'O.D.M. e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'O.D.M., da trasmettersi per via telematica al responsabile del procedimento, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc- 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

Art. 11 – Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione ed il compenso dovuto ai mediatori.
2. Al mediatore l'O.D.M. riconosce un compenso pari al 60% dell'indennità di mediazione stabilita secondo la tabella allegata al presente regolamento.
3. Nulla sarà dovuto al mediatore in caso di mancato avvio e prosecuzione su richiesta delle parti del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2013.
4. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 8.
5. Nel caso in cui durante il primo incontro sono presenti entrambe le parti le quali dichiarano di non voler dare avvio alla procedura di mediazione, come chiarito anche dalla circolare del 27 novembre 2013, sono dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad € 40,00 o ad € 80,00 a seconda del valore della controversia. Nessun compenso è, invece, dovuto all'Organismo di mediazione non essendosi svolta una "attività di mediazione" vera e propria;

- nel caso in cui durante il primo incontro è presente solo la parte invitata, come chiarito dalla circolare del 27 novembre 2013, nulla le potrà essere richiesto neanche le spese di avvio. Ciò in quanto queste ultime possono essere chieste solo laddove abbia luogo il "primo incontro", il che postula la presenza anche della parte istante;

- nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione;

- nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art. 16, comma 4 lettera c) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita. Pertanto, indipendentemente dal tipo di mediazione (volontaria o facoltativa), soltanto se il primo incontro si conclude con esito positivo e prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010) l'Organismo potrà richiedere con la corresponsione delle spese di mediazione.
6. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto prima della prosecuzione della mediazione ex art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010 s.m.i. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione. Il mancato pagamento delle spese in misura non inferiore alla metà costituisce giusta causa di recesso. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del citato D. Lgs. l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D. Lgs 28/2010.
 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc – 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

8. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In tali materie non si applica alcun altro aumento dell'indennità, fatta eccezione per quello dovuto in caso di successo dalla mediazione.
9. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quarto in caso di conclusione dell'accordo e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.
10. L'O.D.M. può:
 - a. Aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 D.Lgs. 180/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 co. 1 del decreto legislativo menzionato, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
14. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui ad decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art. 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di mediazione, l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione)
15. Per ogni altra disposizione si fa riferimento a quanto previsto dalla legge.

Art. 12 – Tirocinio assistito dal mediatore

L'O.D.M., previa sottoscrizione di specifici accordi con altri Organismi di mediazione, consentirà il tirocinio assistito dei mediatori ad esso appartenenti, in maniera gratuita.

Camera per la Media Conciliazione O.A.V.

Sede amm.va: P.zza G. Falcone, 1 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9641058

Sede operativa: Via G. Donizetti snc – 00041 Albano Laziale (RM)

Tel. 06 93953087 – Fax 06 93953087

Email: segreteria@mediazioneforensevelletri.it

Ad ogni procedimento di mediazione potranno assistere non più di due tirocinanti iscritti ad altri organismi.

Ai tirocinanti si applicano tutte le norme previste dalla legge e dal presente regolamento riguardanti le incompatibilità e gli obblighi a cui sono sottoposti i mediatori dell'O.D.M.. Le parti potranno in presenza di giustificati

motivi, chiedere l'esclusione della partecipazione del tirocinante dal procedimento di mediazione o da determinate fasi di esso.